

ACCORDO DI PROGRAMMA LABOR LEGNO srl

ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11

tra

- Il **Comune di Cordignano (TV)** per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza, il sig. **Alessandro Biz**, nato a **Conegliano (TV)**, il **01/07/1974**, nella sua qualità di **Sindaco Pro Tempore**, legale rappresentante;
- Il signor **Dei Tos Patrizio** nato ad Vittorio Veneto (TV) il 19/09/1962, residente a Vittorio Veneto (TV) Via Del Bersagliere n. 30/A, c.f. DTSPRZ69P19M089V il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di proprietario della **LABOR LEGNO srl**. con sede a Cordignano via Del Lavoro, Part. I.V.A. 02134200266 (d'ora in avanti, per brevità, anche "proponente") quale proprietario delle aree site a Cordignano rispettivamente:
 - mappale 1177 foglio 12 – intero pari a 2.100 mq;
 - mappale 1179 foglio 12 – parziale pari a 4.869 mq;
 - mappale 959 foglio 12 – parziale pari a 405 mq.

PREMESSO

- che la proponente con istanza n°14939 di protocollo del 09/11/2017, ha presentato un'istanza per addivenire all'approvazione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art 34 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 7 della L.R. n.11/04, corredandola di una proposta progettuale finalizzata a modificare la destinazione d'uso da E "Zona agricola" a AP1 "Ambito produttivo confermato" al fine di consentire l'ampliamento dell'attività produttiva esistente;
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 196 del 28/11/2017, preso atto della proposta della proponente, ha, come atto d'indirizzo, demandato al Responsabile di Servizio l'avvio delle procedure per addivenire alla definizione dell'Accordo di Programma proposto;
- che il Piano di Assetto del Territorio, approvato nel febbraio 2013, ha classificato l'ambito come "Aree di urbanizzazione consolidata" (art. 27 delle NTA del PAT);
- che il Piano degli Interventi, approvato in data 20/04/2016, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/04, ha classificato l'ambito come zona Agricola.

CONSIDERATO

- che la proposta di accordo prevede altresì che la proponente si impegni a redigere tutti gli elaborati tecnici e documentali necessari per addivenire all'approvazione dell'Accordo di Programma e a realizzare l'opera a beneficio nei tempi e nei modi che, in accordo con L'amministrazione, sono sotto definiti;

RITENUTO

- che il Comune, in particolare, riconosce nella proposta, ai sensi dell'art. 7, L.R. 11/2004, la sussistenza del particolare e rilevante interesse pubblico presupposto alla conclusione del presente accordo di programma e ravvisa l'opportunità di procedervi, in quanto:
 - a) l'intervento di trasformazione consente alla ditta richiedente, che rappresenta un'eccellenza, di livello internazionale, nel campo della produzione di pavimenti in legno, di ottenere un consolidamento ed un potenziamento dell'attività, utile anche al fine di un eventuale ampliamento della base occupazionale, con positive ripercussioni sulla comunità cordignanese e sull'indotto generato;
 - b) verrà realizzato un intervento di completamento e potenziamento della viabilità esistente, in particolare la sistemazione della strada comunale Via Trento che nell'ultimo biennio ha avuto numerose segnalazioni di dissesto stradale che hanno portato l'apertura di sinistri per danneggiamento mezzi privati. L'intervento di manutenzione prevede la fresatura e asfaltatura di circa 1,5 km per un'area di circa 13.000 mq e la sistemazione delle banchine stradali.

Tutto ciò, sotto il profilo procedimentale, richiede la modifica e la determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;

PRESO ATTO

- che, sono state esperite tutte le procedure come previste e precisate dal citato art. 7, L.R. 11/2004, il presente accordo di programma è stato approvato in via definitiva in sede di conferenza dei servizi del 30/08/2018;
- che l'efficacia del presente è accordo è condizionata, ai sensi di legge, dalla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Cordignano entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto e che dunque il presente accordo di programma avrà efficacia solo una volta che siano completate le procedure previste ed in particolare dopo che lo stesso, una volta ratificato dal Consiglio Comunale di Cordignano, sarà reso esecutivo con Decreto del Sindaco del Comune di Cordignano.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente atto, le parti come sopra individuate stipulano il seguente

ACCORDO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ ED OGGETTO

1. Il presente Accordo, come meglio precisato negli allegati che ne fanno parte integrante, è finalizzato alla ridefinizione dei contenuti del vigente P.I. in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti dal P.A.T. e garantire all'Amministrazione comunale le opere di urbanizzazione necessarie alla collettività;

2. Costituiscono parte integrante dell'Accordo gli elaborati grafici e tecnici allegati, così individuati:

- Accordo di programma, comprensivo di
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Estratto ortofotopiano e CTR;
 - Estratti P.A.T.;
 - Documentazione fotografica;
 - P.I. Vigente scala 1:5.000;
 - P.I: Accordo scala 1:5.000;
 - Dichiarazione non necessità V.Inc.A;
 - Asseverazione sismica;
 - Asseverazione idraulica.

3. Ai fini di cui al primo comma, il presente accordo di programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L.R. 2004 e conseguentemente, come meglio precisato dal successivo art. 6, comporta variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti.


4. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento all'esecuzione delle opere previste dal presente accordo, restano impregiudicati i procedimenti necessari all'ottenimento dei titoli edilizi.

5. Eventuali modifiche progettuali che fossero ritenute necessarie o opportune in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva per ragioni tecniche, strutturali, funzionali e che non incidano sugli aspetti essenziali o dimensionali dell'intervento come rappresentato negli allegati, non costituiranno modifica di questo Accordo.

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLA PARTE PROPONENTE

1. La parte proponente si impegna a sistemare la sede stradale di via Trento tramite le operazioni di fresatura pavimentazione esistente, cigliatura banchine stradali, asfaltatura e rimozione e successivo ripristino in quota manufatti in ghisa, fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito di euro centodiciottomila,00 euro 118.000,00 comprensivo di IVA spese tecniche, progettuali ,DL, sicurezza e spese di collaudo.

2. L'opera identificata al precedente comma, in conformità agli obblighi di legge e nel rispetto, ove rilevante, della normativa di cui al D.Lgs. 163/2006, sarà realizzata a regola d'arte in base alle indicazioni fornite dagli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi, computi metrici estimativi,



capitolato prestazionale e piano di sicurezza che la parte proponente si impegna a redigere e a sottoporre all'approvazione del Comune entro i termini definiti dal successivo articolo 3.

ARTICOLO 3 – TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Le parti precisano che l'area ove è prevista la realizzazione dell'opera di cui al precedente art. 2 co. 1, è di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

2. La parte proponente si impegna a:

- a) presentare al Comune il progetto definitivo dell'opera di cui al precedente art. 2 co. 1, entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo;
- b) presentare al Comune il progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente art. 2 co. 1, entro 30 giorni dalla approvazione degli organi tecnici competenti del progetto definitivo;
- c) a iniziare i lavori dell'opera di cui al precedente art. 2 co. 1, corrispondenti al valore riconosciuto come "beneficio pubblico", entro 60 giorni dalla approvazione degli organi tecnici competenti del progetto esecutivo di cui al precedente punto b) .

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLA PARTE PUBBLICA

1. Il comune a fronte degli impegni assunti dalla proponente si obbliga a modificare, alla ratifica da parte del Consiglio Comunale del presente accordo, le previsioni del P.I. per quanto riguarda la modifica della destinazione d'uso da E "Zona agricola" a AP1 "Ambito produttivo confermato";

2. Il comune si impegna altresì a mettere a disposizione alla proponente, libera da vincoli, l'area necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica di cui al precedente art. 2 co. 1;

ARTICOLO 5 – COLLAUDI

1. Alla sua ultimazione, l'opera di cui al precedente articolo 2, dovrà essere sottoposta a certificato di regolare esecuzione o a collaudo, di competenza comunale, da avviarsi entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune, mediante raccomandata a/r, della comunicazione di fine lavori. In caso di mancato avvio del collaudo entro il termine predetto, quest'ultimo si darà per positivamente rilasciato con piena accettazione delle opere.

2. Per il certificato di regolare esecuzione o il collaudo il Comune si avvarrà dell'Ufficio Tecnico Comunale o di liberi professionisti, fermo restando che le relative spese saranno tutte a carico della parte proponente.

3. La parte proponente si impegna, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere secondo le risultanze del collaudo, entro un termine stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale. Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza da parte della parte proponente, il Comune provvederà d'ufficio con spese a carico della medesima parte proponente ed utilizzando a tal fine la cauzione di cui al successivo articolo 6.

4. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo la controversia sarà definita da un Collegio di

tre arbitri nominati rispettivamente il primo dalla parte proponente, il secondo dalla Amministrazione Comunale e il terzo di comune accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

ARTICOLO 6 – GARANZIE

1. A garanzia degli impegni in questa sede assunti, in sede di stipula del presente accordo, la parte proponente consegna al Comune una polizza fideiussoria assicurativa di primaria compagnia per l'importo di euro centodiciottomila (118.000/00 Euro), pari al 100% del valore riconosciuto come "beneficio pubblico" previsto dal presente accordo a carico della parte proponente.
2. Lo svincolo della garanzia potrà avvenire, mediante consegna della polizza, entro 30 trenta giorni dal positivo collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere posta a garanzia.
3. In caso di inadempienza relativa alla esecuzione dell'opera di cui al precedente art. 2, qualora la parte proponente non vi abbia provveduto tempestivamente dopo la necessaria messa in mora da parte del Comune mediante diffida inviata via raccomandata a/r, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente all'esecuzione o al completamento della ridetta opera, in sostituzione della parte proponente e a spese della medesima, utilizzando la cauzione di cui al presente articolo in conformità al precedente art. 5, co. 3.

ARTICOLO 7 – EFFICACIA PROVVEDIMENTALE

1. Il presente accordo di programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L.R. 23.04.2004, n. 11 e, con riferimento agli elaborati allegati al medesimo, sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono.
2. In particolare, il presente accordo costituisce variante al Piano degli Interventi del Comune di Cordignano e ne comporta la conseguente modifica, secondo quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati;
3. La mancata attuazione del presente accordo nei termini previsti comporta la decadenza della variante urbanistica connessa per le sole parti non eseguite in termini. In ogni caso, tutti i termini assegnati nel presente accordo possono essere prorogati dal Comune su richiesta della parte proponente e per ragioni di comprovata necessità.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione dell'intervento oggetto dell'accordo, in linea con i suoi criteri informativi.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, alla validità ed all'esecuzione del presente accordo di programma, che non siano riservate al Giudice Amministrativo, saranno demandate al giudizio di un arbitro unico, nominato su istanza della parte

più diligente dal Presidente del Tribunale di Treviso. L'arbitro deciderà secondo diritto, con addebito di spese alla parte soccombente.

3. La parte proponente potrà trasferire in qualsiasi momento totalmente o anche parzialmente, diritti, obblighi ed oneri derivanti dal presente accordo unitamente alle proprietà totali o anche parziali, delle aree, comunicando l'avvenuto trasferimento al Comune ed in ogni caso rimanendo solidalmente responsabile dell'adempimento di quanto previsto dal presente accordo sinché le garanzie di cui al precedente art. 6 non siano state sostituite da altre idonee ed analoghe garanzie fornite dal successore.

4. Ai fini fiscali si dà atto che il presente accordo di programma costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca a tal fine l'applicazione dell'art. 16 – tab all. "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Le spese tutte, tasse ed imposte connesse e conseguenti al presente accordo di programma ed ai successivi atti definitivi di cessione, ivi comprese – a titolo esemplificativo – le spese notarili, tecniche di accatastamento, di trascrizione et cetera sono poste ad integrale carico della parte proponente.

6. Il presente accordo, una volta sottoscritto, sarà sottoposto a tutte le procedure previste dalla legge. Pertanto, esso risulterà efficace solo una volta esperite le ridette procedure, e dunque una volta ratificato dal Consiglio Comunale ed approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Cordignano.

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature on the left is the most legible, appearing to read 'P. ...'. The second signature is more stylized and less legible. The third signature on the right is highly stylized and illegible.